

E' stato inoltrato allo sportello di Polizia Locale il seguente quesito:

è legittimo inviare al trasgressore un verbale di contestazione illecito amministrativo redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati riportante l'indicazione dei soggetti accertatori e gli estremi della violazione, senza la loro firma autografa? E' legittimo conservare presso l'ufficio non un originale di verbale con firma autografa, ma una semplice relazione di servizio sottoscritta dagli agenti operatori?

Si ritiene di inviare in circolare la risposta a tale quesito perchè di comune interesse.

La disciplina della contestazione e della notificazione è regolata dal CdS in maniera più dettagliata che non nella 689/1981, che tratta entrambe le fattispecie nel solo articolo 14. Per tale motivo la giurisprudenza più copiosa riguarda proprio gli artt. 200 (contestazione) e 201 (notificazione) del CdS.

La notificazione di verbali può avvenire con la spedizione di:

1. **copia autentica** dell'atto di accertamento compiuto dall'organo accertatore, ovvero copia informale dell'immagine del verbale redatto dall'organo accertatore;
2. atto **realizzato a stampa** con sistemi meccanizzati, contenente gli estremi del verbale, cioè tutti gli elementi del verbale indicati dal regolamento, con la sottoscrizione degli accertatori, o comunque con l'indicazione delle loro generalità.

Relativamente al punto 2, si cita quanto riportato da dott. Protospataro sul sito specializzato "Egaf":

"L'espressione utilizzata dalla norma è alquanto oscura. Infatti, non è chiaro cosa voglia intendersi per "estremi del verbale" atteso che questo è redatto dall'accertatore sulla base degli elementi di cui dispone. La Suprema Corte, sia pure con un orientamento non univoco, sembra privilegiare un'interpretazione letterale dell'espressione utilizzata dalle norme attuative dell'art. 201 CDS (artt. 384 e 385 regolamento CDS) affermando che la notificazione degli "estremi del verbale" non impone la spedizione di un verbale vero e proprio, completo della essenziale sottoscrizione dell'organo che ne sia autore, ma soltanto una sintesi contenente gli estremi necessari ad individuare l'imputazione e il processo verbale di riferimento (Cass. civ., sez. I, 22.3.2001, n. 4095). Secondo questo indirizzo giurisprudenziale, la presenza sul verbale notificato della semplice stampigliatura del nome del verbalizzante anziché della "sottoscrizione autografa, non impedisce alla notificazione stessa di produrre i suoi effetti (così Cass. civ., sez. III, 25.10.1999, n. 11949). Infatti, va ritenuto che la contestazione effettuata mediante notifica del modulo predisposto con sistema meccanizzato è pienamente valida anche nell'ipotesi in cui il modulo - sempre che contenga tutti gli estremi della violazione - non sia stato sottoscritto dall'organo accertatore, ma rechi l'intestazione del relativo ufficio o comando. In tal modo le finalità della comunicazione (piena conoscenza e conseguente difesa del soggetto cui è contestata l'infrazione) restano assicurate, in funzione della migliore organizzazione e speditezza del servizio perseguite dal legislatore. Del resto, come precisato da questa sentenza, la notificazione degli estremi della violazione al trasgressore costituisce una semplice operazione amministrativa e non un'autonoma attività di vera e propria contestazione: ne consegue che la mancata sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale, sostituita da una semplice stampigliatura che indica l'autore, non impedisce alla notificazione di produrre i suoi effetti. Di segno contrario, sia pure come orientamento minoritario, v. Cass. civ., sez. I, 3.3.1998, n. 2341, che dichiara la nullità della notifica eseguita mediante consegna al contravventore, a mezzo servizio postale, di copia informale del verbale di accertamento di una violazione al Codice della strada, redatto con sistemi meccanizzati e non recanti alcuna sottoscrizione dell'agente accertatore. L'art. 3, c. 2, DLG 12.2.1993, n. 39 prevede che, per i verbali e gli atti redatti con il sistema meccanizzato, o di elaborazione dati, o con modulo prestampato, la firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile; in tal caso, il contenuto del documento è valido fino a querela di falso e se, per la validità di tali operazioni e

degli atti emessi è prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile del procedimento. Per quanto precede, perciò, il verbale di accertamento, compilato nella interezza dei requisiti essenziali previsti dal regolamento, se redatto e notificato con il sistema meccanizzato, appare corretto se, al posto della firma autografa è inserito a stampa, il nominativo del soggetto responsabile. Si sottolinea infine che, per parte della dottrina, l'espressione "estremi del verbale" deve essere intesa come equivalente a "estremi dell'accertamento", nel senso che al trasgressore non devono essere trasmessi gli estremi della violazione ma quelli dell'attività di accertamento compiuto, contenuti nel relativo verbale compilato dagli accertatori al momento della verifica dell'illecito".

Pertanto si concorda con l'interpretazione dell'Autore, sulla regolarità della procedura, occorrendo solo che presso l'ufficio di appartenenza degli operatori venga conservato l'atto di accertamento da cui scaturisce il verbale, firmato dagli agenti autori dell'accertamento. Questo può ben essere una relazione di servizio contenente dettagliatamente la narrativa dei fatti, l'identificazione del trasgressore e la firma autografa degli operanti.

Il verbale notificato invece, essendo redatto da altri (ente a cui è esternalizzata la gestione dei verbali mediante sistemi meccanizzati o di elaborazione dati) conterrà la semplice indicazione (nome e cognome) di tali operatori, e non la loro firma autografa.

Si allega una recente sentenza della Corte di Cassazione.

Corte di Cassazione Civile sez. II 21/11/2008 n. 27854

Firma autografa sul verbale riprodotto con sistemi meccanizzati - validità della contestazione

Non è necessaria la firma autografa sul verbale riprodotto con sistemi meccanizzati; il verbale notificato al contravventore ha la funzione di portare a conoscenza del medesimo gli estremi della violazione: la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio di detto diritto, al quale è preordinata, e solo la accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza - ingiunzione (Cass. 21007/2004).

(omissis)

FATTO E DIRITTO

L'Ufficio territoriale del Governo di Messina e il Ministero dell'Interno hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Patti dep. il 24 gennaio 2005 che aveva accolto l'opposizione proposta da () avverso verbale di contravvenzione elevato per violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8, attraverso apparecchiatura elettronica tipo Autovelox.

Il Giudice di Pace riteneva illegittima la contestazione differita della contravvenzione, non versandosi nell'ipotesi di impossibilità oggetti va di procedere al fermo dell'autovettura; rilevava, altresì, la illegittimità della notificazione del verbale che era privo della sottoscrizione dell'agente rilevatore.

Non ha svolto attività difensiva l'intimato.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Va accolto il primo motivo con cui si denuncia la violazione dell'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. f), nonchè insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), atteso che il Giudice di Pace non ha considerato che, a stregua delle circostanze obiettivamente accertate e riferite dagli agenti con il verbale munito al riguardo dell'efficacia privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., la contravvenzione era stata accertata ai sensi della L. n. 162 del 2002, che deroga all'obbligo della contestazione immediata della violazione, ricorrendone le condizioni al riguardo previste. Anche il secondo motivo (violazione art. 385 reg. esec. C.d.S., comma 3), con cui si

censura la sentenza laddove aveva ritenuto illegittima la notificazione del verbale - perchè non sottoscritto dai verbalizzanti - è fondato.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso di contestazione non immediata della violazione, ai sensi dell'art. 201 C.d.S., (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), l'art. 385 reg. esec. e att. C.d.S. (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) stabilisce, al terzo comma, che il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, e che allorquando il verbale sia stato redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, esso viene notificato con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando predetti. Ne consegue che il modulo prestampato notificato al trasgressore, pur recando unicamente l'intestazione dell'ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, è parificato per legge in tutto e per tutto al secondo originale o alla copia autentica del verbale ed è, al pari di questi, assistito da fede privilegiata, con la conseguenza che le sue risultanze possono essere contestate solo mediante la proposizione della querela di falso. D'altra parte, i dati estrinsecati nello stesso contesto del documento consentono di accertare, "aliunde", la sicura attribuibilità dell'atto a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive.

In realtà, la funzione del verbale notificato al contravventore ha la funzione di portare a conoscenza del medesimo gli estremi della violazione: la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio di detto diritto, al quale è preordinata, e solo la accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza - ingiunzione (Cass. 21007/2004).

La sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di Messina.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di Messina.

(omissis)